



Comune di Capo di Ponte

Via Stazione

(Provincia di Brescia)

Ordinanza N. 9

Data di registrazione 18/11/2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL
COMUNE DI CAPO DI PONTE

IL SINDACO

Considerato che i valori registrati sul territorio comunale negli anni precedenti attestano il perdurare della situazione di emergenza di inquinamento atmosferico e una concentrazione delle polveri sottili PM10 superiore al livello di attenzione fissato dalla normativa regionale;

Verificato che il problema deriva principalmente dalle emissioni derivanti dalle combustioni all'aperto che, non avvenendo all'interno di una camera di combustione, in condizioni predefinite di temperatura e di disponibilità di ossigeno, generano quantitativi significativi di inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM10 e PM2,5), i composti organici volatili, gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine;

Visto che queste emissioni, che determinano anche un impatto diretto sulla salute dei cittadini esposti, contribuiscono al peggioramento dello stato di qualità dell'aria del nostro territorio già interessata dal superamento dei limiti fissati dalla norma, in particolare durante la stagione invernale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e n. 7095/17 con le modifiche introdotte dalle disposizioni attuative dell'Accordo del bacino Padano sottoscritto in data 9 giugno 2017 da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che detta norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, con un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente le emissioni in atmosfera;

Visto il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 6 settembre 2013 e modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 2 agosto 2018;

Visti il D.L. n. 91/2014 e la Legge n. 116/2014 recanti disposizioni urgenti riguardanti il settore agricolo e la tutela dell'ambiente;

Vista l'art. 2 della Legge Regionale n. 38 del 10 novembre 2015 che testualmente recita:
"Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento "Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire

il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4".

Vista l'emergenza in atto e considerato che la situazione summenzionata potrebbe determinare una grave condizione di rischio ambientale e sanitario e ritenuto opportuno e fondamentale non attuare le deroghe previste e vietare quindi tutti i tipi di fuoco all'aperto su tutto il territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire e contenere il più possibile le emissioni inquinanti con l'attenzione di limitare al minimo indispensabile i conseguenti disagi che ne deriveranno per la popolazione;

ORDINA

Il divieto assoluto di combustione delle biomasse all'aperto in ambito agricolo e di cantiere (tutti i tipi di fuoco all'aperto) dal 1 ottobre al 31 marzo;

Si demanda al **Comando di Polizia Municipale la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.**

Si ricorda inoltre l'applicazione delle vigenti misure regionali per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, in particolare:

- **la limitazione all'utilizzo di camini e stufe con rendimento inferiore al 63% (DGR n. 7635 dell'11/07/2008);**
- **il divieto di utilizzo di olio combustibile per impianti di riscaldamento civile < 10 MW (DGR n.10858 del 21/12/2009 e LR 11 del 2010);**
- **la limitazione nell'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 19° C (con tolleranza di 2° C).**

AVVERTE

gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;
- straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;



Sindaco
Andrea Ghetti